

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 21 gennaio 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas SA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6345 del 23 aprile 2012, con cui la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Visto il decreto dirigenziale n. 221 in data 16 dicembre 2016 «Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2017;

Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 221 in data 16 dicembre 2016 ha durata di quattro anni;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA con nota del 17 giugno 2020, trasmessa con nota pec del 15 settembre 2020, prot. in ingresso n. 22534 in pari data;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto inserite dal Bureau Veritas SA nel luogo virtuale *sharepoint*, con accesso diretto e continuo da parte dell'amministrazione;

Vista la nota prot. n. 2403 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato chiesto al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto un parere sui regolamenti e sulle procedure prodotte dal Bureau Veritas SA a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, al fine di valutarne la rispondenza alle circolari ed istruzioni emanate dal Comando stesso in materia di navi non soggette alle convenzioni internazionali;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 20 aprile 2021 con i rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Bureau Veritas SA, a seguito della quale è stato chiesto all'organismo di aggiornare e di integrare la documentazione inviata;

Vista la nota pec del 5 maggio 2020, prot. in ingresso n. 12725 in pari data, con la quale il Bureau Veritas SA ha trasmesso una parte della documentazione aggiornata, a seguito della richiesta formulata nella citata riunione del 20 aprile 2021;

Vista la nota pec del 8 giugno 2020, prot. in ingresso n. 16331 in data 9 giugno 2020, con la quale il Bureau Veritas SA ha inviato ulteriore documentazione aggiornata, a seguito della richiesta formulata nella citata riunione del 20 aprile 2021;

Vista la nota pec prot. n. 16751 del 10 giugno 2021, con la quale, a seguito del protrarsi dell'istruttoria di verifica della documentazione trasmessa dal Bureau Veritas SA, l'autorizzazione concessa con il citato decreto dirigenziale n. 221 in data 16 dicembre 2016 è stata prorogata fino al 31 luglio 2021;

Vista la nota pec del 2 luglio 2020, prot. in ingresso n. 19439 in pari data, con la quale il Bureau Veritas SA ha completato l'invio della documentazione aggiornata, a seguito della richiesta formulata nella citata riunione del 20 aprile 2021;

Vista la nota pec prot. n. 91814 del 27 luglio 2021, con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito di richiesta di parere sulla documentazione pervenuta a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte del Bureau Veritas SA, ha prospettato l'esigenza di avere alcuni chiarimenti circa la documentazione stessa, rappresentando la necessità di almeno trenta giorni per effettuare l'istruttoria, a partire dalla ricezione dei chiarimenti richiesti;

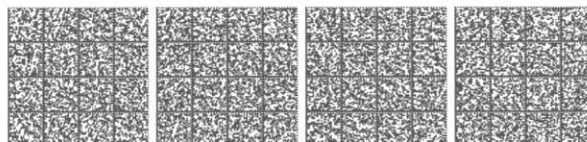
Vista la nota pec prot. n. 26095 del 9 settembre 2021, con la quale, a seguito dell'ulteriore protrarsi dell'istruttoria di verifica della documentazione trasmessa dal Bureau Veritas SA, l'autorizzazione concessa con il citato decreto dirigenziale n. 221 in data 16 dicembre 2016 è stata prorogata fino al 30 novembre 2021;

Vista la nota pec del 19 ottobre 2021, prot. in ingresso n. 30295 in pari data, con la quale il Bureau Veritas SA ha inviato ulteriore documentazione aggiornata, a seguito della richiesta formulata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con la sopra citata nota pec prot. n. 91814 del 27 luglio 2021;

Vista la nota pec prot. n. 149823 del 2 dicembre 2021, con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte del Bureau Veritas SA, ha richiesto ulteriori approfondimenti circa la documentazione stessa;

Vista la nota prot. BV-ITA/2021/001212/BC del 15 dicembre 2021, con la quale il Bureau Veritas SA ha inviato ulteriori elementi sulla documentazione presentata, a seguito della richiesta formulata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con la sopra citata nota pec prot. n. 149823 del 2 dicembre 2021;

Vista la nota pec prot. n. 156768 del 17 dicembre 2021, con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte del Bureau Veritas SA, ha evidenziato di non avere ulteriori richieste da formulare al riguardo;



Considerato che l'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 14 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2017, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 3 luglio 2017, come modificato dal decreto interdirettoriale 8 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2021, di approvazione dell'accordo 19 novembre 2020;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, nel corso della quale è stata valutata soddisfacente la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas SA, in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata e successivamente prodotta, l'organismo in questione è risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione del Bureau Veritas SA all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. All'organismo Bureau Veritas SA è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. Il Bureau Veritas SA, nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

- a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;
- b) assegnazione della linea di massimo carico;
- c) stazzatura delle navi;
- d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
- e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
- f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;
- g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Bureau Veritas SA fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

2.1. Per le attività di cui ai punti a), b), d), e) ed f):

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni.

2.2. Per l'attività di cui al punto b):

legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili».

2.3. Per l'attività di cui al punto c):

legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;

decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».

3. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, il Bureau Veritas SA fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (titolo V) e successive modifiche o integrazioni;

decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;

decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».

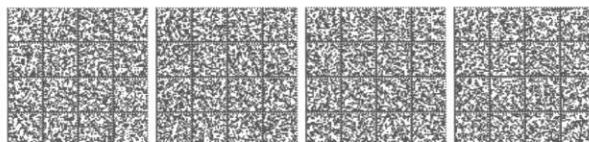
4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, il Bureau Veritas SA fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»;

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche».

5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Bureau Veritas SA fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni;



decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas SA dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. Il Bureau Veritas SA mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.

3. Il Bureau Veritas SA fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Napoli.

4. Il Bureau Veritas SA assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nell'istanza di cui alla nota citata in premessa al presente decreto.

5. Il Bureau Veritas SA si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas SA riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Bureau Veritas SA invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

- n. IMO;
- n. BV;
- nome (nome nave);
- compartimento nave;

- matricola;
- GT/SL;
- Toca sì/no;
- organismo di classe precedente;
- data entrata in classe;
- altra società di classifica;
- nome armatore;
- servizio nave;
- data costruzione.

2. Il Bureau Veritas SA garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il Bureau Veritas SA invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al Bureau Veritas SA tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Bureau Veritas SA pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Bureau Veritas SA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.

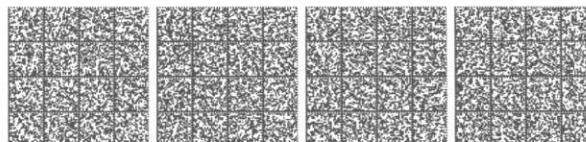
6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Bureau Veritas SA nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dal Bureau Veritas SA con propria soddisfazione, sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.



2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di *auditor*.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando al Bureau Veritas SA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il *team* di *auditor* della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al Bureau Veritas SA che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas SA si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. Il Bureau Veritas SA è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Bureau Veritas SA che l'amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, il Bureau Veritas SA si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Bureau Veritas SA abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas SA sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il Bureau Veritas SA è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.

2. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Bureau Veritas SA delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

3. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Bureau Veritas SA, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come emendato, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2022

Il direttore generale: DI MATTEO

22A01080

